

ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Assegni familiari ai lavoratori dell'Italia centro-meridionale-insulare. (6100) . . . . .	35701	
BALDASSARI: Aiutanti ufficiali giudiziari trattenuti in servizio. (6956) . . . . .	35702	
BELTRAME ed altri: Scomparsa del cittadino italiano Adriano Del Pont presso il confine jugoslavo. (6976) . . . . .	35702	
BERSANI: Emigrazione stagionale in Sardegna di boscaioli, tagliatori e carbonai. (7190) . . . . .	35703	
BETTINOTTI: Licenziamento di operai da parte della « San Giorgio » di Genova. (7153) . . . . .	35703	
CAPALOZZA: Abrogazione dell'articolo 73 del testo organico dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari. (7005) . . . . .	35704	
CAPALOZZA: Firma dell'ufficiale giudiziario per le notificazioni eseguite dall'aiutante. (7008) . . . . .	35704	
CAPALOZZA: Istituzione di un cantiere scuola nel comune di Acqualagna (Pesaro). (7091) . . . . .	35704	
CASTELLARIN: Fabbricazione di barrocci a trazione animale a Valleggio sul Minicio (Verona). (7094) . . . . .	35705	
CECCHERINI: Integrazione del prezzo della carta ai periodici sportivi. (6962) . . . . .	35705	
COLASANTO: Sistemazione economica e giuridica degli « amanuensi » giudiziari. (7025) . . . . .	35706	
COLITTO: Riparazioni all'edificio comunale « Il Convento » in comune di Bonefro (Campobasso). (6262) . . . . .	35706	
COLITTO: Ripristino della stazione meteorologica di Campobasso. (6779 e 7158). . . . .	35706	
COLITTO: Costruzione della rete di fognatura nel comune di Pietracupa (Campobasso). (7019) . . . . .	35707	
COLITTO: Sovvenzione all'asilo infantile « Sant'Antonio di Padova » in Acquaviva Collecroce (Campobasso). (7075) . . . . .	35707	
COLITTO: Riparazione del cimitero di Acquaviva Collecroce (Campobasso). (7078) . . . . .	35707	
COLITTO: Contributo statale per l'acquedotto al comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso). (7144) . . . . .	35707	
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Castel Del Giudice (Campobasso). (7163) . . . . .	35707	
COLITTO: Concessione di un mutuo per l'acquedotto al comune di Castelpizzuto (Campobasso). (7182) . . . . .	35707	
COLITTO: Apertura di un cantiere-scuola nel comune di Castropignano (Campobasso). (7200) . . . . .	35708	
COSTA: Posti vacanti in favore dei direttori didattici incaricati delle zone alluvionate. (7113) . . . . .	35708	
DE' COCCI e DELLE FAVE: Incidenti nelle miniere di zolfo di Cabernardi e Percozzone (Ancona). (7130) . . . . .	35708	
GRAMMATICO: Motovelieri danneggiati dal fortunale nell'isola di Pantelleria. (7111) . . . . .	35709	
GRECO: Uso potabile delle acque del torrente Listi per la popolazione di Reggio Calabria. (7140) . . . . .	35709	
GUADALUPI: Conferimento di deleghe ed altri incarichi ai notai trasferiti a Napoli o in altre città d'Italia. (7114) . . . . .	35710	
GUERRIERI EMANUELE: Ordinamento sanitario in Sicilia, (già orale). (3111) . . . . .	35710	
LOZZA: Riassunzione nel corpo degli agenti di custodia dell'invalido Anastasi Salvatore. (7122) . . . . .	35710	
MAGLIETTA: Imbarco degli emigranti meridionali per il Sud America. (7139) . . . . .	35711	
MICELI: Autorizzazione per la vendita di biglietti ferroviari alle associazioni « Pro Vibo » e « Pro Nicastro » a Vibo Valentia e Nicastro (Catanzaro) (7104) . . . . .	35711	
POLANO: Fondi a disposizione del Banco di Sardegna per la valorizzazione industriale dell'isola. (6925) . . . . .	35711	
PRETI: Contratti fra le società elettriche controllate dallo Stato ed i grandi gruppi industriali privati. (5866) . . . . .	35712	
PRETI: Sindacato autonomo dei collocatori statali. (7222) . . . . .	35712	

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

	PAG.
RESCIGNO: Acquedotto delle frazioni alte del comune di Vietri sul Mare (Salerno) (6980) . . . . .	35712
RESCIGNO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Orria (Salerno). (7143) . . . . .	35713
SALA: Lettera circolare del sindaco di Altofante (Palermo) al maresciallo dei carabinieri del luogo. (7165) . . . . .	35713
SEMERARO SANTO: Visita medica all'invalido di guerra Montanaro Giuseppe di Antonio. (7101) . . . . .	35713
STORCHI: Ampliamento della lista delle malattie professionali. (6993) . . . . .	35713
SURACI: Attività del fiduciario della C. I. S. L. di Rossano. (Cosenza). (7046). . . . .	35714
TANASCO: Concessione dell'esonero dalle tasse e sopratasse universitarie agli studenti esuli giuliani e dalmati. (7164) . . . . .	35714

**ALMIRANTE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per conoscere:

1°) se non ritengono antiggiuridico il mantenere inoperante l'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, il quale stabilisce che gli assegni familiari debbano essere corrisposti « per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti, per i prestatori d'opera aventi qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati », considerando che il decreto citato aveva lo scopo di ristabilire l'uniformità di trattamento fra i lavoratori dell'Italia centro meridionale insulare. È noto infatti che il limite di età per i figli, agli effetti del diritto agli assegni familiari, è stato fissato, in 14 e 18 anni, rispettivamente per operai e impiegati, dall'articolo 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 (convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233) e sostituito col citato articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479. E tali limiti sono tuttora in vigore nell'Italia centro meridionale insulare, mentre nell'Italia del nord — per i figli degli operai — vige tuttora il limite di 18 anni di età stabilito sotto l'imperio della ex repubblica sociale italiana con decreto dell'ex duce;

2°) per quali ragioni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ritenuto di rendere a mantenere tuttora inoperante quanto disposto dal citato articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479;

3°) se non ritengono che le disposizioni (decreto emanato sotto l'imperio della repub-

blica sociale italiana) riflettenti la equiparazione fra operai e impiegati agli effetti dei figli aventi diritto agli assegni familiari, costituiscono ormai inalienabile diritto acquisito dai lavoratori e vera e propria conquista sociale;

4°) se non ritengono giuridicamente ed equitativamente giusto estendere il beneficio delle disposizioni di cui tuttora godono i lavoratori dell'Italia del nord (limiti di età per i figli degli operai agli effetti degli assegni familiari) ai lavoratori dell'Italia centro meridionale insulare;

5°) se ritengono giusto — ed eventualmente per quale ragione — che i datori di lavoro dell'Italia centro meridionale e insulare debbano versare il contributo per gli assegni familiari in misura identica a quelli dell'Italia del nord, tenuta presente la disparità di trattamento offerta ai lavoratori dipendenti ». (6100).

**RISPOSTA.** — « Anche a nome delle altre amministrazioni interessate, si ha il pregio di partecipare quanto segue, allo scopo di chiarire, in primo luogo, i singoli punti sopra richiamati. Come rammentato dall'onorevole interrogante, gli assegni familiari, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, sono attualmente corrisposti per i figli a carico sino al raggiungimento del 14° anno di età (nei confronti dei prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio) e del 18° anno nei confronti degli impiegati. Non sembra, pertanto, che tale norma di legge possa essere considerata inoperante. Se mai, per i figli degli operai del settore dell'industria e dell'artigianato del nord Italia, è da considerarsi inoperante, nel senso favorevole ai lavoratori, la limitazione del diritto agli assegni di cui trattasi al 14° anno di età, in quanto unicamente per le province a nord della cosiddetta linea gotica, è stata consentita per essi la continuazione della corresponsione degli assegni familiari sino al 18° anno di età qualora, oltretutto a carico, risultino conviventi e ricorrano altre determinate condizioni. Sono noti i motivi, in base ai quali si è determinata tale particolare situazione. In seguito, poi, alla liberazione di tutto il territorio nazionale con l'articolo 10 della legge precitata si provvede, fra l'altro, a confermare i precedenti limiti di età per il diritto agli assegni familiari per i figli, consentendo però la proroga sino al 21° anno, qualora il figlio a carico frequenti una scuola media, professionale o universitaria. Vennero, quindi, date disposi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

zioni per la cessazione della corresponsione degli assegni per i figli degli operai di età superiore ai 14 anni, salvo che i medesimi non frequentassero una scuola media, professionale o universitaria.

Senonché tale provvedimento determinò vivissime rimostranze tra i lavoratori interessati, per cui questo Ministero, sentite le organizzazioni sindacali interessate, in data 12 marzo 1947 autorizzava l'Istituto nazionale della previdenza sociale, perché la corresponsione degli assegni fosse continuata, limitatamente al settore operaio dell'industria e alle province di cui sopra, sino al 18° anno di età. Ciò premesso per quanto attiene ai precedenti del problema, occorre rilevare che la soluzione di esso presentava notevoli difficoltà, essendo interessato non il solo settore dell'industria, ma anche il campo più vasto di tutti gli altri settori, facenti capo alla Cassa unica degli assegni familiari. Era, insomma, indispensabile evitare che al fine di ovviare ad una sperequazione esistente nell'ambito di un settore, se ne determinassero altre fra le differenti categorie di lavoratori. Nello schema di disegno di legge, contenente provvedimenti vari in materia di assegni familiari, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 settembre 1951, venne prevista la elevazione del limite di età — per il diritto agli assegni familiari — per i figli degli operai dal 14° al 18° anno, nei settori dell'industria, artigianato, commercio, professioni ed arti, credito, assicurazione e servizi tributari appaltati. Tale norma è stata approvata da ambedue i rami del Parlamento (dal Senato della Repubblica precisamente il 31 gennaio 1952) cosicché, essendo ormai in corso di pubblicazione la legge di cui trattasi, può ritenersi eliminata la sperequazione di trattamento che in atto esisteva tra operai del nord e nel sud Italia ».

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.*

BALDASSARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se risponde al vero la notizia secondo la quale sarebbe stato disposto il licenziamento di tutti gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano superato i 65 anni e che di essi siano stati poi trattenuti in servizio (a seguito di ricorso al Ministro) soltanto coloro che godono di pensione dello Stato). E — nel caso che la notizia sia vera — per avere spiegazioni su di un provvedimento del quale l'interrogante non riesce a rendersi ragione, giacché pensa che ove non sia possibile trattenere in servizio tutti gli

aiutanti ufficiali giudiziari fino al 70° anno di età, non si debbano favorire i pensionati e mettere sul lastrico coloro che, non godendo di pensione, sono costretti a morire — metaforicamente — di fame ». (6956).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che il Ministero di grazia e giustizia, anche a seguito di proposta di alcuni primi presidenti di Corte di appello, non ha confermato in servizio quei commessi autorizzati che il 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, avevano compiuto i 65 anni di età. Tale esclusione dalla conferma in servizio e dalla nomina ad aiutante ufficiale giudiziario è stata disposta nei confronti di tutti i commessi autorizzati, di età superiore ai 65 anni, sia che fruissero di pensione sia che ne fossero sprovvisti. Il provvedimento è stato adottato in base a criteri di carattere generale e va posto in relazione alle norme del disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato il 10 settembre 1951, col quale si stabilisce che gli impiegati civili di ruolo dello Stato, al compimento del 65° anno di età, sono collocati a riposo. Poiché gli aiutanti ufficiali giudiziari sono, sotto molti aspetti, equiparati agli impiegati dello Stato, è sembrato opportuno attenersi, anche nei loro confronti, alle direttive seguite dal Governo per il riordinamento delle pubbliche amministrazioni. Comunque è da tener presente che gli interessati hanno proposto, avverso il provvedimento di questo Ministero, ricorso al Consiglio di Stato e sembra pertanto opportuno attendere la pronuncia che in proposito andrà ad emettere il detto organo giurisdizionale ».

*Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.*

BELTRAME, LUZZATTO E ZANFAGNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere quali passi siano fatti presso il Governo jugoslavo allo scopo di conoscere la sorte occorsa al cittadino italiano Adriano Del Pont, scomparso la sera del 5 dicembre 1951 nei pressi del confine jugoslavo e che si ha ragione di ritenere trasportato contro sua volontà nel territorio di quello Stato; e che cosa abbia fatto od intenda fare il Governo per ottenere la restituzione di questo cittadino ». (6976).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni pervenute dalle competenti autorità risulta che il connazionale Adriano Del Pont è scomparso

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

la sera del 5 dicembre 1951, mentre si trovava nella località di confine di Prepotto. Poiché le circostanze della sua scomparsa non sono chiare sono state subito date istruzioni alla nostra Legazione a Belgrado di provvedere agli opportuni accertamenti presso le autorità jugoslave. Si è ora in attesa della risposta jugoslava che mi riservo di comunicare appena possibile all'onorevole interrogante ».

*Il Ministro degli affari esteri:* DE GASPERI.

**BERSANI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli consti che la categoria dei boscaioli ed in particolare dei tagliatori e carbonai che stagionalmente emigrano dall'Appennino tosco-emiliano in Sardegna, riceve un trattamento sia sotto il profilo ricettivo ed assistenziale che economico, il quale richiede un immediato intervento, tale da eliminare gli inconvenienti da tutti lamentati. E per chiedere quali provvedimenti urgenti intenda adottare ». (7190).

**RISPOSTA.** — « In occasione del discorso che lo scrivente ebbe l'onore di pronunciare al Senato della Repubblica, a chiusura della discussione sul bilancio di questo Ministero (10 ottobre 1951), si ebbe agio di soffermarsi sulla situazione di talune categorie di lavoratori stagionali, che, in atto, non usufruiscono — o usufruiscono in misura insufficiente — di alcuna tutela od assistenza. Come già per le mondariso, è intendimento del Ministero attuale o promuovere, sia pure con la inevitabile gradualità e nei limiti dei mezzi a disposizione, delle prime forme di assistenza, acquisendo, nel contempo, ogni più ampio dato sul modo come il fenomeno della lavorazione — o migrazione stagionale — si svolge. Ciò allo scopo di legare all'assistenza anche una più intensa e larga vigilanza da parte dei competenti circoli dell'ispettorato del lavoro. Sembra, pertanto, allo scrivente che anche la categoria dei tagliatori e carbonai, cui si riferisce l'onorevole interrogante, i quali tradizionalmente migrano dall'Appennino tosco-emiliano in Sardegna, potrebbe, in un non lontano futuro, rientrare nel novero di quelle occupate in tipiche lavorazioni agricole stagionali. Tuttavia, fatta eccezione per la mano d'opera addetta alle operazioni della raccolta delle olive in Puglia, in Calabria ed in Lucania, nulla è stato ancora possibile realizzare a causa della modestia dei fondi disponibili sul capitolo di competenza (lire 15 milioni). Lo scrivente, comunque, confida che

la auspicata forma di assistenza potrà avere più larga e completa attuazione nel prossimo esercizio finanziario se, come si spesa, saranno stanziati fondi adeguati allo scopo ».

*Il Ministro:* RUBINACCI.

**BETTINOTTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli consti che la direzione della « San Giorgio » di Genova ha comunicato, senza alcuna discussione preventiva fra le parti, che intende licenziare dall'8 febbraio 1952 tutti gli operai che hanno raggiunto il 60° anno di età e gli ammalati che hanno usufruito delle prestazioni mutualistiche contrattuali. Tali operai licenziati percepirebbero, dalla previdenza, una pensione che oscilla fra le tre e le quattromila lire al mese. E se, in considerazione di ciò, non creda opportuno ed urgente rendersi interprete presso il Governo, allo scopo di ottenere che il progetto di legge riguardante il miglioramento delle pensioni corrisposte dalla previdenza sociale e presentato fino dallo scorso anno abbia ad essere discusso ed approvato senza ulteriori dilazioni. E se, frattanto, non si ritenga umano e logico intervenire presso la direzione della « San Giorgio » onde ottenere il differimento dei licenziamenti in parola fino a quando il detto progetto di legge non sia approvato ». (7153).

**RISPOSTA.** — « In merito al licenziamento predisposto dalla direzione della « San Giorgio » di Genova di tutti gli operai che hanno raggiunto il 60° anno di età e degli ammalati che hanno usufruito delle prestazioni mutualistiche contrattuali, si comunica quanto segue. La società ha in sospensione parziale circa 450 operai che lavorano in turni settimanali di rotazione, con il trattamento economico che comporta la corresponsione di una percentuale del 90 per cento sulle spettanze globali (mentre tale percentuale, in altre aziende e per casi analoghi, si aggira sul 60 per cento).

« Essa ha, inoltre, in sospensione totale altri 67 lavoratori ammalati almeno da oltre sei mesi, i quali, essendo scaduto il periodo legale della conservazione del posto, dovranno essere licenziati. Risulta che l'azienda non è aliena dal corrispondere loro, all'atto della liquidazione, anche un premio extra contrattuale. Per altro, la situazione è resa più gravosa dal rendimento ridotto di circa 400 lavoratori anziani (uomini ultrasettantenni e donne ultracinquantenni). La « San Giorgio » in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

viterebbe, questi lavoratori a dare le loro dimissioni e si impegnerebbe, in tal caso, a sostituire ciascuno di loro con un familiare idoneo alla sostituzione, corrispondendo altresì ai dimissionari un piccolo premio in aggiunta alla indennità di liquidazione loro spettante. Si ha notizia che a tali proposte gli organismi di fabbrica dei lavoratori e le maestranze hanno reagito, insistendo perché la direzione dell'azienda esamini le richieste di aumenti salariali che le commissioni interne hanno, da tempo, avanzato nel quadro della campagna salariale in corso. Per quanto riguarda, poi, la richiesta formulata dall'onorevole interrogante per un più sollecito corso del disegno di legge, a suo tempo presentato dallo scrivente, in vista dell'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria, occorre rilevare che proprio in questi giorni il provvedimento trovasi, all'esame del Senato della Repubblica, dopo di che passerà all'altro ramo del Parlamento ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se conosca le generali proteste degli ordini professionali forensi per l'abrogazione disposta, con l'articolo 167 della legge 18 ottobre 1951, n. 1928, dell'articolo 73 del testo organico dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) e se, e quali provvedimenti abbia in progetto di prendere ». (7005).

**RISPOSTA.** — « Rispondo all'onorevole interrogante che, a parere di questo Ministero, la legge 18 ottobre 1951, n. 1128 consente ancora la notificazione di atti, a mezzo del servizio postale, a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se è vero infatti che l'articolo 167 della citata legge ha abrogato le disposizioni contenute nella prima parte del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2771 e quindi anche l'articolo 73 che tale notificazione autorizzava, è pur vero che l'articolo 89, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1928, ha implicitamente richiamato in vigore l'articolo 3 del regio decreto 20 ottobre 1923, n. 2373, secondo il quale la notificazione di cui trattasi è ammessa in ogni caso, anche quando il destinatario dell'atto risieda fuori della circoscrizione della autorità giudiziaria, alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. La suesposta opinione, condivisa anche dai presidenti delle

Corti di appello di Roma, Torino e Bologna; è stata già comunicata ai Consigli degli ordini forensi, a seguito di loro richiesta ».

*Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.*

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga necessario che sia legislativamente chiarito — in relazione alla nuova disciplina degli ufficiali giudiziari di cui alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128 — se sia o meno richiesta la firma dell'ufficiale giudiziario per le notificazioni eseguite dall'aiutante del medesimo ». (7008).

**RISPOSTA.** — « Rispondo all'onorevole interrogante che, in base alle disposizioni della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sembra si debba escludere la necessità della controfirma dell'ufficiale giudiziario per le notificazioni eseguite dall'aiutante ufficiale giudiziario. L'articolo 154 della legge suindicata dispone infatti che gli aiutanti ufficiali giudiziari " coadiuvano " l'ufficiale giudiziario nelle notificazioni (comma primo) e che agli stessi sono estese, tra l'altro, le norme sulla competenza dell'ufficiale giudiziario (secondo comma). Ora, in base a tali disposizioni, deve ritenersi che, salvo eccezioni espresse di legge (come in materia di esecuzione), l'aiutante sia abilitato a compiere tutti gli atti di competenza dell'ufficiale giudiziario e che quindi quest'ultimo non debba convalidare, mediante la controfirma, l'atto compiuto dall'aiutante, nell'esplicazione di un potere identico per entrambi. E tale interpretazione è avvalorata dalla seconda parte del primo comma del citato articolo 154, ove si legge che gli aiutanti " rispondono della regolarità della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione " : responsabilità che porta anche essa ad escludere la necessità di un intervento dell'ufficiale giudiziario. Una ulteriore conferma della interpretazione accolta è data infine dall'articolo 155 della stessa legge, secondo il quale l'ufficiale giudiziario deve apporre la firma sugli atti notificati dall'aiutante, ma ciò prima della consegna degli originali e della copia e non dopo la relazione di notifica. Non sembra, pertanto, che sia il caso di promuovere la emanazione di un provvedimento legislativo nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.*

**CAPALOZZA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — « Per avere notizia circa l'esito della richie-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

sta di un cantiere-scuola nel comune di Acquaglagna (Pesaro) per la costruzione della strada di allacciamento della parrocchia di Frontino di Naro con la strada provinciale per Piobico ». (7091).

**RISPOSTA.** — « Poiché la questione rientra nella competenza di questa Amministrazione, si comunica che è pervenuto il progetto riguardante l'opera predetta, ma la richiesta relativa non risulta favorevolmente collocata nella graduatoria d'urgenza annessa al piano provinciale di proposte di cantieri, elaborato dal competente ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale del collocamento. Pertanto, non sussiste, per il momento, la possibilità di accogliere la richiesta di cui trattasi, dovendosi dare la precedenza alle più urgenti richieste di altri comuni della provincia, nei quali, a giudizio degli organi predetti, la disoccupazione presenta carattere di maggiore gravità ».

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.*

**CASTELLARIN.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero:* — « Per sapere se siano al corrente del fatto che a Valleggio sul Mincio (Verona) esiste un artigianato tipico per la fabbricazione di barrocci a trazione animale, che vanta una tradizione ultra centenaria; e per sapere se non ritenga il caso di aiutare nelle dovute forme questo artigianato, che potrebbe avere possibilità di esportare in Austria, in Svizzera e in Jugoslavia, dove non è finita, con l'avvento della meccanizzazione, la possibilità di prospera vita per il rotabile a cavallo ». (7094).

**RISPOSTA.** — « Informo innanzi tutto l'onorevole interrogante che l'esportazione di barrocci a trazione animale dall'Italia è libera verso tutti i paesi ed inoltre è libera anche l'importazione dei prodotti stessi in Svizzera, mentre l'importazione in Austria potrebbe essere effettuata a valere sul contingente " prodotti dell'artigianato ", previsto dall'Accordo italo-austriaco in vigore. Evidentemente spetta ai produttori di estendere il mercato di vendita all'estero di tali veicoli; qualora per altro dovessero frapporsi delle difficoltà all'importazione in determinati paesi, questo Ministero darà, in rapporto ai singoli casi concreti, ogni suo possibile appoggio, mediante intervento presso le autorità dei paesi stessi, perché tali difficoltà vengano rimosse ».

*Il Ministro del commercio con l'estero: LA MALFA.*

**CECCHERINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritengano opportuno corrispondere anche ai periodici aventi carattere sportivo l'integrazione di prezzo della carta in bobina già concessa nella misura di lire 10 al chilogrammo di carta per i periodici aventi carattere politico, sindacale, economico, religioso o di chiaro valore culturale ». (6962).

**RISPOSTA.** — « In merito questo Ministero fa presente che il sistema delle provvidenze in favore della stampa quotidiana e periodica — che in una delle sue fasi, allo scopo di commisurare l'entità degli interventi alle effettive disponibilità di mezzi finanziari, aveva escluso i periodici che stampano con carta in bobina dalle integrazioni di prezzo, pur assicurando ad essi tutto il fabbisogno di carta a determinate condizioni di prezzo — ha trovato il suo attuale assetamento, a seguito delle determinazioni adottate da questo Ministero d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

« Tenuto conto dei mezzi a disposizione per le provvidenze di cui trattasi e della necessità di adattare il sistema delle provvidenze alle esigenze della stampa periodica, in maniera da consentire l'esercizio dell'attività editoriale su di un piano di equilibrio, è stato deciso di corrispondere, attraverso l'Ente nazionale cellulosa e carta, alle pubblicazioni periodiche che presentino determinati requisiti per la loro funzione nella vita del paese, una integrazione di prezzo nella misura di lire 10 per chilogrammo di carta e di circoscrivere la concessione ai periodici politici, sindacali, economici e religiosi, nonché a chiaro valore culturale, riconosciuti tali da una apposita commissione costituita presso la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli altri periodici, non compresi nelle suddette categorie viene, come fatto presente, assicurata la carta occorrente al loro fabbisogno ad un prezzo unificato mediante l'intervento finanziario dell'Ente cellulosa e carta. Pertanto, considerata la particolare fisionomia dei periodici sportivi e tenuto altresì presente che l'eventuale inserimento di dette pubblicazioni periodiche verrebbe a creare un precedente invocabile da parte di altri settori della stampa presentemente esclusi, questo Ministero non ritiene che si possa derogare alle vigenti norme ».

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

COLASANTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se e come intende sistemare economicamente e giuridicamente gli "amanuensi" giudiziari, non ritenendosi opportuno che lavoratori addetti ad uffici delicati, anche se utilizzati nella semplice copiatura, siano mantenuti in gravi ristrettezze e fino al punto che i loro attuali compensi variano da lire 6 mila a lire 10 mila mensili ». (7025).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che l'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, dà facoltà ai capi delle cancellerie e segreterie di assumere temporaneamente delle persone estranee all'Amministrazione per adibirle a lavori di copiatura. Tali "amanuensi" non sono pertanto dipendenti dello Stato ed il Ministero di grazia e giustizia non esercita controlli né sulla loro scelta né sul loro lavoro, essendo essi persone di esclusiva fiducia dei cancellieri e segretari dirigenti, i quali ne rispondono personalmente verso i superiori. La retribuzione degli "amanuensi" è data dagli stessi cancellieri e segretari con una quota dei proventi di cancelleria. Una apposita commissione, istituita dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e composta da magistrati e funzionari di cancelleria, fissa la misura di tale compenso che è proporzionato alle possibilità, spesso limitate, di ciascun ufficio. Un miglioramento nelle retribuzioni degli "amanuensi" si è avuto a seguito del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, che ha aumentato il gettito dei proventi di cancelleria, ma una sistemazione giuridica ed economica di tale personale potrà essere esaminata solo in sede di riforma generale della burocrazia ».

*Il Sottosegretario di Stato:* TOSATO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla riparazione del muro maestro dell'edificio comunale "Il Convento" del comune di Bonefro (Campobasso) ». (6262).

RISPOSTA. — « Compiuti accertamenti tecnici *in loco*, si è rilevato che è da escludere in modo assoluto che la lesione del muro maestro dell'edificio comunale "Il Convento" del comune di Bonefro, sia da imputare a danni di guerra. Per tale motivo questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire non esistendo alcuna disposizione di legge da applicare al caso in esame ».

*Il Sottosegretario di Stato:* CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se è disposto a mantenere la promessa da lui fatta di ripristinare la stazione meteorologica di Campobasso, di cui da tempo il Molise attende il ripristino, sicuro che il Ministro manterrà l'impegno assunto ». (6779).

RISPOSTA. — « La stazione meteorologica di Campobasso venne temporaneamente chiusa il 31 maggio 1950 allo scopo di rendere disponibile il personale militare ivi dislocato, per utilizzarlo nei servizi RTM dell'aeroporto di Amendola. Quanto sopra fu portato a conoscenza dell'onorevole interrogante in sede di risposta ad una interrogazione (n. 2959) da lui presentata sulla questione in data 20 giugno di quell'anno. In occasione di quattro successive interrogazioni presentate dallo stesso onorevole interrogante sull'argomento fra il settembre 1950 (n. 3515) e l'agosto 1951 (n. 5768), l'informazione suddetta veniva confermata, aggiungendosi inoltre che la riapertura della stazione meteorologica di Campobasso era subordinata alla disponibilità di personale tecnico, che si prevedeva di poter avere al termine del corso di specializzazione stabilito per il personale di nuova nomina, e cioè verso il novembre 1950. Ultimata nel frattempo la revisione della rete RTM per l'assistenza alla navigazione aerea con i moderni mezzi radio ad onde ultra-corte per l'alta Italia e dovendosi provvedere alla revisione di detta rete per il centro ed il sud, questo Ministero, allo scopo di aderire nel più breve tempo possibile alle sollecitazioni dell'onorevole interrogante, ha fatto eseguire, con precedenza sulle altre località, un sopralluogo a Campobasso e sue vicinanze, per esaminare la possibilità di funzionamento *in loco* — in base alle attuali esigenze — di una stazione meteorologica. Senonché dai sopralluoghi eseguiti è risultato che nessuna località della zona risponde allo scopo, in quanto è indispensabile per il collegamento fra stazioni RTM ad onde ultra-corte l'esistenza del raggio ottico tra le stazioni stesse, mentre nel caso in questione, la visuale è occlusa, dalla parte del versante tirrenico, dai monti del Matese e del Sannio. Atteso quanto sopra esposto, spiace comunicare che il progetto di riapertura della stazione in argomento, che si aveva in animo di effettuare appena completata la preparazione del personale tecnico necessario, è stato definitivamente abbandonato. Si soggiunge che uguale provvedimento si è dovuto adottare per le stazioni meteorologiche di Rieti, l'Aquila, Ariano Irpino, Rotondella, Trebisacce, Como, Monte-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

vergine, ecc., e che altre stazioni ancora potranno essere chiuse o spostate, nel corso della revisione in atto, se le località non risponderanno ai requisiti tecnici prescritti ».

*Il Ministro: PACCIARDI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta formulata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Pietracupa (Campobasso) sulla spesa di lire 21 milioni prevista per la costruzione ivi di una rete di fognature ». (7019).

**RISPOSTA.** — « La domanda presentata dal comune di Pietracupa per ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 21 milioni prevista per la costruzione della fognatura, sarà tenuta presente per ogni possibile riguardo, in sede di formulazione dei programmi delle opere da ammettere ai benefici della legge predetta, compatibilmente con la disponibilità fondi ed in rapporto alle altre domande presentate ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire in qualche modo per il rifiorire nel comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) dell'asilo infantile " Sant'Antonio di Padova ", già ivi esistente ». (7075).

**RISPOSTA.** — « Non risulta pervenuta alcuna richiesta di sovvenzione da parte dell'asilo infantile " Sant'Antonio di Padova " di Acquaviva. Comunque è stata disposta, attraverso il perfetto di Campobasso, la raccolta dei necessari elementi di istruttoria ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere eseguiti i lavori di riparazione del cimitero del comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) danneggiato dalla guerra ». (7078).

**RISPOSTA.** — « In seguito alle indagini svolte è risultato che il cimitero di Acquaviva Collecroce non è rimasto danneggiato da eventi bellici. Pertanto non è possibile alcun intervento da parte dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere

firmato il decreto di concessione del contributo statale già assegnato in linea di massima con ministeriale del 9 gennaio 1951, n. 296, al comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso) sulla spesa di lire 6 milioni, prevista per i lavori relativi all'acquedotto locale, senza di che pur essendosi perfezionato e resosi praticamente utilizzabile il mutuo della somma predetta concesso dalla Cassa depositi e prestiti, non sarà possibile procedere all'appalto dei lavori, che molto utile sarebbe eseguire subito per assorbire la mano d'opera disoccupata ». (7144).

**RISPOSTA.** — « Con decreto in corso si approva nell'importo di lire 6 milioni il progetto redatto per i lavori di miglioramento dell'acquedotto " Carbonara ", del comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso) e si concede in via definitiva il relativo contributo dello Stato nella misura prevista dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quando potrà essere ripristinata la stazione meteorologica di Campobasso, essendo ormai trascorsi diversi mesi dal giorno in cui venne chiusa, pur essendosi dichiarato che la chiusura sarebbe stata temporanea ». (7158).

*(Vedi risposta scritta n. 6779).*

**COLITTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Castel del Giudice (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre gioverebbe alla costruzione di una strada campestre, di cui quella popolazione ha grande bisogno, sarebbe di sollievo alla disoccupazione locale ». (7163).

**RISPOSTA.** — « Non risulta pervenuto a questo Ministero alcun progetto, inteso all'apertura di un cantiere di lavoro in Castel del Giudice. Spiace, pertanto, di non poter adottare alcun provvedimento nel senso auspicato dall'onorevole interrogante ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando la Cassa depositi e prestiti potrà concedere il mutuo della somma di lire 5 milioni necessaria al comune di Castelpizzuto (Campobasso) per la costruzione dell'acquedotto, ammessa al godimento del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (7182).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

RISPOSTA. — « Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nell'adunanza del 24 gennaio 1952 ha deliberata la concessione al comune di Castelpizzuto del finanziamento di 5 milioni per l'acquedotto, e il provvedimento relativo trovasi in corso di registrazione alla Corte dei conti ».

*Il Ministro ad interim:* PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando potrà avere luogo l'apertura del cantiere-scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali Selva e Cimitero nel comune di Castropignano (Campobasso) i disoccupati locali essendo in ansiosa attesa ». (7200).

RISPOSTA. — « Al riguardo si ha il pregio di comunicare che il progetto per l'istituzione di un cantiere di lavoro in Castropignano (Campobasso) risulta pervenuto, ma la proposta relativa figura compresa in un piano suppletivo, trasmesso dal competente ufficio provinciale del lavoro. Poiché, presumibilmente, non sarà possibile accogliere integralmente le richieste di cui al primo piano, si ritiene del pari che, almeno per il momento, non potranno essere prese in considerazione, nel corso del presente esercizio, quelle contenute nel piano suppletivo di cui sopra ».

*Il Ministro:* RUBINACCI.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritenga sussistere giusti motivi a favore dei direttori didattici, incaricati, residenti nelle zone alluvionate, in possesso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, per riservare loro, in base ai soli titoli, una percentuale dei posti vacanti, non ancora messi a concorso ». (7113).

RISPOSTA. — « Se si volesse soddisfare la richiesta dell'onorevole interrogante occorrerebbe bandire un nuovo concorso per la nomina a direttore didattico, con una percentuale di posti riservati ai maestri che abbiano tenuto un incarico direttivo nelle zone alluvionate. Ora, per conseguire tale scopo, sarebbe necessario promuovere un apposito provvedimento legislativo, in quanto si tratterebbe di un concorso in deroga alla norma generale vigente che dispone il reclutamento dei direttori didattici attraverso concorsi per esami. Lo scrivente, tuttavia, è contrario a prendere una iniziativa del genere, in quanto le mansioni della direzione didattica nelle scuole elementari sono così delicate e impor-

tanti da esigere che il personale di ruolo per l'esercizio di esse sia reclutato, come prescrivono le vigenti norme, attraverso l'unico sistema che offre la migliore garanzia per una conveniente selezione e cioè a seguito di esami di concorso. D'altro canto i direttori incaricati, dei quali si interessa l'onorevole interrogante avranno certamente presentato domanda di ammissione al concorso per esami bandito fin dal 1948; e poiché le prove di tale concorso non si sono ancora svolte (né si svolgeranno se non fra qualche mese), gli interessati hanno avuto e continuano ad avere tutto il tempo necessario per effettuare e completare la loro preparazione ».

*Il Ministro:* SEGNÍ.

DE' COCCI E DELLE FAVE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano con urgenza adottare onde non abbiano più a ripetersi nelle miniere di zolfo di Cabernardi e Percozzone (Ancona) i gravi incidenti, di cui due mortali, verificatisi negli ultimi tempi ». (7130).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti questo Ministero fa presente quanto appresso:

« Nel corso di sopralluoghi di constatazione effettuati da funzionari del Distretto minerario di Bologna, non sono emerse responsabilità a carico della direzione e della sorveglianza dei lavori, essendo risultato che gli infortuni stessi sono avvenuti in circostanze assai diverse tra di loro e devono strettamente imputarsi a cause accidentali, se non proprio ad imprudenza degli stessi infortunati. Infatti circa l'incidente occorso all'operaio Loretelli Alfredo, rimasto gravemente ferito in data 13 ottobre 1951, è risultato che egli stesso guidava il locomotore e che la causa determinante dell'infortunio è stata dovuta ad una errata manovra effettuata dal medesimo conduttore. Per quanto riguarda, invece, l'incidente verificatosi in data 8 gennaio 1952, nel quale fu mortalmente colpito l'operaio Consalvi Arturo, risulta che durante lo smontaggio di un impalcatura della teleferica, funzionante all'esterno della miniera, alla quale operazione l'operaio stesso era adibito, si staccò improvvisamente un puntone che colpì al capo l'operaio. I predetti due incidenti si verificarono nella zona mineraria di Cabernardi. L'ultimo incidente fu quello verificatosi nella miniera del Percozzone e costò la vita all'operaio Bogani Aurelio. Anche qui l'infortunio fu puramente casuale in quanto di-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

pese dal distacco di un blocco di roccia della galleria, dove si effettuava l'escavazione del minerale. Come è noto le norme di polizia mineraria ed i provvedimenti distrettuali vigenti garantiscono sufficientemente gli operai contro infortuni del genere di quelli sopraccennati, sempre che siano osservati quei criteri di rigorosa prudenza che sono indispensabili nei lavori minerari e purché non si verificino circostanze eccezionali ed imprevedibili. Questa amministrazione, tuttavia, esaminati i verbali di constatazione degli infortuni in parola, pur riconoscendo che il distretto minerario non aveva motivo per imporre speciali provvedimenti di sicurezza, ha raccomandato al medesimo di interessarsi attivamente perché nelle miniere di cui trattasi sia intensificata l'opera di addestramento dei sorveglianti e delle maestranze al fine di rafforzare in essi la vigilanza e la coscienza antinfortunistica ».

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.*

GRAMMATICO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali misure ha adottato o intenda adottare al fine di venire in aiuto — ed anche per mantenere le promesse sempre fatte, rinnovate e mai mantenute — ai proprietari dei motovelieri danneggiati dal fortunale abbattutosi sull'isola di Pantelleria nei giorni 16 e 17 gennaio 1951 ». (7111).

RISPOSTA. — « In seguito al fortunale di Pantelleria del gennaio dello scorso anno, i proprietari delle unità *Nuovo San Giuseppe, Nuovo Salvatore, Cuore di Gesù, Alberto, Madonna di Montenero, Annetta, Ave Maris Stella, Rosina Rizzo, Francesco Rizzo, Madonna del Paradiso ed Ernesto Leone*, con separate istanze del 25 febbraio 1951 chiesero l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 18 e 27 della legge 8 marzo 1949, n. 75 e successive modifiche, per i lavori di riparazione da eseguire sulle unità danneggiate o per la ricostruzione di quelle totalmente distrutte in seguito al fortunale stesso. Poiché in quell'epoca le predette istanze non potevano essere accolte per mancanza di fondi in bilancio, si venne nella determinazione di accogliere le stesse appena fossero disponibili nuovi fondi. Con la pubblicazione della legge 5 settembre 1951, n. 902, con la quale venne autorizzata la maggiore spesa di lire 8 miliardi e 600 milioni, le suddette istanze vennero istruite e fino ad ora quattro di esse sono state accolte con l'ammissione ai benefici pre-

visti dall'articolo 18 della legge 8 maggio 1949, n. 75, sostituito dall'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 348. Esse riguardano i motovelieri *Cuore di Gesù, Nuovo San Giuseppe, Nuovo Salvatore e Ave Maris Stella*. Per le altre navi invece si attende che pervengano le specifiche dei materiali da impiegare nei lavori che gli interessati, al momento della presentazione della domanda, si sono riservati di inviare. Per tali unità, quindi, non è possibile adottare alcun provvedimento fino a quando i proprietari delle stesse, già sollecitati dalla competente capitaneria di porto, non avranno comunicato i suddetti elementi, indispensabili per l'esame delle relative istanze. Aggiungo, infine, che nessuna promessa è stata fatta a favore dei proprietari dei motovelieri danneggiati in seguito al suddetto fortunale, da parte del Ministero della marina mercantile il quale, come ho già accennato, ha provveduto all'accoglimento delle domande in questione con precedenza sulle altre ».

*Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.*

GRECO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere, in considerazione delle persistenti voci allarmistiche, se e quale effettivo pericolo rappresenti in atto l'uso potabile delle acque del torrente Listi per la popolazione reggina; e, nell'affermativa, quale sia stato e si propone di essere l'intervento dell'Alto Commissariato ad evitare il pericolo, specie se gli risulti la carenza o l'insufficienza delle opportune salvaguardie da parte degli organi locali ». (7140).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ritiene che l'acqua, usata per l'approvvigionamento idrico di Reggio Calabria e proveniente dalle acque del torrente Listi, non debba dar luogo ad apprensioni date le misure di sorveglianza e di trattamento dell'acqua stessa (filtri di sabbia lenti del tipo « Chabal », e clorazione effettuata dopo la filtrazione).

« In data 11 settembre 1951 l'Alto Commissariato chiedeva al prefetto di Reggio Calabria una relazione sull'inquinamento delle acque del Listi. Con telegramma del 19 dello stesso mese il prefetto assicurava che le acque del Listi non presentavano caratteri di inquinamento, e dalla successiva relazione dello stesso prefetto risultava che « l'acquedotto del Listi (o Mitta) è nelle identiche condizioni di apprestamento e decorso, in cui si trovò sin dall'origine. La decantazione e successiva filtrazione delle acque ha dato a tutt'oggi buo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

ni risultati nei riguardi della potabilità, anzi il risultato degli esami delle acque in parola è stato, dal punto di vista colimetrico, migliore delle altre acque ». Tuttavia, allo scopo di adottare ogni possibile maggiore cautela, in considerazione del fatto che, data la particolare configurazione del compluvio del Listi, dette acque potrebbero essere originariamente inquinate, questo Alto Commissariato sta disponendo particolari accertamenti da parte del proprio personale tecnico in modo da poter essere esattamente ragguagliato sulla effettiva situazione del bacino dell'anzidetto torrente e del relativo acquedotto ».

*L'Alto Commissario: MIGLIORI.*

**GUADALUPI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga giusto ed equo che, a norma dell'articolo 1 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 a), b), c), l'autorità giudiziaria conferisca le deleghe ed altri incarichi previsti nella citata disposizione di legge ai notai di recente trasferimento nella città di Napoli o in altre città d'Italia. Un provvedimento del genere si renderebbe opportuno per riparare ad una grave ingiustizia che da anni colpisce tutti quei notai che dopo molti anni di esercizio professionale ottengono di essere trasferiti in una grande città, dove logicamente, nei primi anni di attività, il lavoro è scarso. L'interrogante ha piena fiducia nell'adozione di un provvedimento specifico in materia ». (7114).

**RISPOSTA.** — « Rispondo all'onorevole interrogante che l'articolo 1 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, attribuisce alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria la potestà di conferire deleghe ed incarichi ai notai e non è quindi ammissibile che in proposito possano venire impartite istruzioni dal Ministero. Ciò non esclude peraltro che il Ministero stesso non possa prospettare agli organi giudiziari competenti situazioni oggettive quali quelle che formano oggetto della interrogazione, il che in ispecie è avvenuto per la città di Napoli. E posso assicurare che il presidente di quel tribunale ha fatto conoscere che, nell'affidamento di incarichi a notai, egli terrà presente le particolari condizioni di quei professionisti che si trovassero nella condizione prospettata dall'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.*

**GUERRIERI EMANUELE.** — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non si ritenga

necessario ed urgente procedere, d'intesa col Governo regionale siciliano, alla normalizzazione dell'ordinamento sanitario in Sicilia, e nell'affermativa, quali direttive il Governo intende seguire a tal fine », (già orale 3111).

**RISPOSTA.** — « Questo Alto Commissariato è perfettamente a conoscenza dello stato di cose determinatosi a seguito delle note ordinanze alleate ed al loro successivo mantenimento in vigore. Al riguardo, sin dai primi tempi della costituzione dell'Alto Commissariato il problema formò oggetto di attento esame e fu provveduto all'elaborazione di un disegno di legge per la disciplina provvisoria di tali uffici e del relativo personale. Senonché intervenuta la costituzione della regione siciliana, ogni ulteriori seguito dello schema del provvedimento predetto fu sospeso, essendo stato ritenuto doveroso ed opportuno consentire alla commissione paritetica prevista dallo Statuto regionale di prendere visione di dette norme allo scopo altresì di un'eventuale loro inclusione nel piano della regolamentazione dei servizi sanitari d'interesse regionale. La commissione medesima ha di recente formulato le sue proposte nei riguardi delle funzioni amministrative della regione per quanto attiene alla materia igienico-sanitaria, escludendo, per altro, ogni disciplina dell'organizzazione dei relativi servizi e del personale. Le relative proposte sono attualmente all'esame d'intesa con le amministrazioni interessate. Per quanto riguarda, poi, la sistemazione del personale addetto ai servizi in parola, in dipendenza anche delle conclusioni adottate dalla commissione paritetica, si è rielaborato un disegno di legge che è stato trasmesso ai dicasteri interessati ed alla Presidenza della regione siciliana per le eventuali osservazioni di rispettiva competenza e per l'ulteriore corso ».

*L'Alto Commissario: MIGLIORI.*

**LOZZA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui all'invalido per causa di servizio (IV categoria di pensione), Anastasi Salvatore, è stata negata la riassunzione nel corpo degli agenti di custodia ». (7122).

**RISPOSTA.** — « Rispondo all'onorevole interrogante richiamandomi al disposto dell'articolo 48 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, il quale attribuisce all'amministrazione la facoltà di riassumere gli agenti dispensati dal servizio per motivi d'indole non disciplinare, quando essi abbiano i requisiti

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

richiesti e siano giudicati idonei al servizio. Nel caso specifico non si è ritenuto di accogliere la domanda di riassunzione dell'ex agente Anastasi Salvatore, perché costui, come da comunicazione della prefettura di Alessandria del 12 ottobre 1951, trovavasi, all'epoca della decisione sulla istanza medesima, degente per tubercolosi nell'ospedale della Croce Rossa italiana di Alessandria ».

*Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.*

MAGLIETTA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — « Per conoscere se non ritengono necessario intervenire, dopo l'esperienza fatta, perché gli emigranti meridionali per il sud America non siano più obbligati a compiere due volte il viaggio fino a Genova con perdita enorme di tempo e spese. Si calcoli che per il 1951 ben 30 mila emigranti si sono imbarcati a Genova mentre hanno poi spesso imbarcato i bagagli e salutato i propri parenti a Napoli ». (7139).

RISPOSTA. — « Rispondo alla interrogazione numero 7139: essendo questa rivolta anche al ministro della marina mercantile è da ritenere che l'onorevole interrogante abbia voluto alludere al disagio degli emigranti meridionali che debbono recarsi a Genova per le prescritte visite e pratiche varie presso la delegazione argentina ed alla scarsità di approdi a Napoli denunciata da varie autorità locali. Per la prima parte assicuro che il Ministero degli affari esteri si sta vivamente interessando presso l'autorità argentina per poter risolvere la questione. Affidamenti al riguardo sono già stati ottenuti. Per il richiesto aumento degli approdi nel porto di Napoli non si mancherà di provvedere con opportuno studio di concerto con il Ministero della marina mercantile e l'armamento interessato ».

*Il Ministro degli affari esteri: DE GASPERI.*

MICELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga giusto concedere l'autorizzazione per l'esercizio di agenzie cittadine di vendita biglietti ferroviari, alle associazioni " Pro Vibo " e " Pro Nicastro " della città di Vibo Valentia e Nicastro in provincia di Catanzaro; e ciò in considerazione: che numerose altre autorizzazioni del genere sono state concesse; e che la città di Vibo Valentia dista 12 chilometri dalla stazione delle ferrovie dello Stato e quella di Nicastro presenta un notevole e sempre crescente movimento di forestieri ». (7104).

RISPOSTA. — « Allo scopo di favorire gli utenti, evitando loro il pagamento dei diritti di agenzia nelle vendite dei biglietti, col 1° luglio 1951 questa Amministrazione si assunse l'onere di tali diritti corrispondendo alle agenzie la provvigione del 4 per cento sull'importo dei biglietti venduti. Da tale nuova situazione sorse la necessità di limitare l'autorizzazione all'apertura di nuove agenzie ai soli casi in cui l'assunzione di detto onere da parte dell'amministrazione risultasse giustificata oltre che da esigenze di pubblico interesse (importanza di traffico o altre ragioni particolari) dalla possibilità dell'amministrazione ferroviaria stessa di trovare una compensazione in un'economia di personale nelle biglietterie. Alle domande delle associazioni " Pro Vibo " e " Pro Nicastro " per l'istituzione *in loco* di agenzie, si è dovuto dare, come del resto nella generalità degli altri casi, risposta negativa appunto in base all'obiettivo applicazione di detto criterio, dopo accertamento che il limitato movimento viaggiatori in dette località avrebbe costituito un onere ingiustificato per questa Amministrazione. Non essendosi nel frattempo in alcun modo modificata la situazione, a successive sollecitazioni e pressioni pervenute da più parti non si è potuto pertanto che confermare quanto precedentemente comunicato. Allo stato dei fatti, nessuna diversa conclusione è possibile senza toccare la questione di principio e senza costituire un precedente che potrebbe dar luogo a serie reazioni da parte di numerosissimi altri richiedenti cui è stata data risposta negativa con la stessa motivazione ».

*Il Ministro: MALVESTITI.*

POLANO. — *Al Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.* — « Per conoscere l'ammontare dei fondi effettivamente messi a disposizione del Banco di Sardegna per le iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse industriali dell'isola, come siano stati impiegati detti fondi e quali ulteriori fondi spettino a detto istituto in base alla legge 9 maggio 1950, n. 261 ». (6925).

RISPOSTA. — « Per le iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse industriali dell'isola, sono stati messi a disposizione del Banco di Sardegna i seguenti fondi: lire 800 milioni, sui primi fondi stanziati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni; lire 1 miliardo dal fondo-lire ERP 1948-49 ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Sui

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

predetti primi 800 milioni il comitato tecnico-amministrativo della sezione di credito industriale del Banco ha già deliberato la concessione di prestiti decennali, per complessivi milioni 368,9 a favore di numero 17 imprese industriali, mentre altre numerose domande di finanziamento sono in corso di esame. Ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 9 maggio 1950, n. 261, oltre il miliardo di cui sopra, la sezione di credito industriale del Banco è autorizzata ad emettere obbligazioni fino all'ammontare di un miliardo per la concessione di ulteriori finanziamenti per l'industrializzazione dell'isola; inoltre sulle disponibilità del fondo-lire per l'esercizio 1950-51 il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a prelevare e destinare alla sezione di credito industriale del Banco di Sardegna un'ulteriore somma di un miliardo per la concessione di nuovi prestiti (articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261) ed in corrispondenza di tale effettiva disponibilità la sezione di credito industriale è autorizzata ad emettere obbligazioni fino all'ammontare di un secondo miliardo (articolo 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261) ».

*Il Ministro ad interim: PELLA.*

PRETI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se, essendo stata data sull'argomento una risposta del tutto evasiva a una precedente interrogazione, intende dare comunicazione dei contratti che legano le società elettriche controllate dallo Stato ai grandi gruppi industriali privati del settore ». (5866).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta questo Ministero comunica quanto segue:

« Le aziende elettriche nelle quali lo Stato è interessato sono: la società Larderello, la società Terni e la società idroelettrica Piemonte. La società Larderello, che fornisce la sua energia alle ferrovie dello Stato, ha dei rapporti contrattuali con la società Valdarno, con la società CIEL e con l'AGEA di Roma. La società Terni fornisce l'energia alla società SME, alla società SRE, alla società Valdarno, alla società UNES, alla ACEA, all'Azienda elettrica municipale di Milano, oltre agli scambi di energia che effettua con altre società. La società Idroelettrica Piemonte fornisce l'energia alla società Vizzola, alla società Fiat, alla società Breda ed effettua scambi con le altre aziende elettriche. Dette forniture avvengono in base a contratti, spesso scaduti, ma legalmente prorogati. Il blocco, come

è noto, venne stabilito con regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, ed è ancora vigente, giusta l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 ».

*Il Ministro: CAMPILLI.*

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli risultati che la CISL esercita pressioni sul sindacato autonomo dei collocatori statali, affinché aderisca alla suddetta confederazione, asserendo che essa, in caso di adesione, avrebbe modo di garantire l'approvazione di norme che stabilirebbero un migliore trattamento economico per i collocatori ». (7222).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante si tiene ad assicurare che non risulta allo scrivente siano state esercitate, ad opera della CISL, pressioni sul sindacato autonomo dei collocatori, allo scopo indicato nella sopra trascritta interrogazione ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ancora hanno avuto inizio i lavori dell'acquedotto delle frazioni alte del comune di Vietri sul mare (Salerno) da gran tempo appaltati, e per sapere se non ritenga necessario un suo sollecito intervento perché la ditta aggiudicataria si decida alla esecuzione dei lavori stessi ». (6980).

RISPOSTA. — « I lavori all'acquedotto delle frazioni alte di Vietri sul Mare, non sono iniziati per fatto dell'impresa aggiudicataria, la quale, sebbene più volte invitata dalla società Dalmine, fornitrice delle tubazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, a ritirare il materiale, non ha aderito all'invito stesso né ha giustificato il suo atteggiamento. In considerazione di ciò è stata presa la determinazione di risolvere il contratto con l'impresa, di radiarla dall'elenco delle ditte di fiducia e di provvedere a nuova gara. Attualmente i lavori anzidetti sono ancora sospesi ed è in corso la nuova istruttoria per l'approvazione della perizia relativa. Sarà cura di dare una rapida soluzione alla questione di cui trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

RESCIGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per saperne gli intendimenti circa la istituzione di un cantiere di rimboschimento richiesta da gran

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

tempo dal comune di Orria (Salerno) che ne ha urgente bisogno, sia per lenire la grave disoccupazione locale, sia per rendere fruttiferi ben 90 ettari di terreno comunale recentemente disboscato ». (7143).

RISPOSTA. — « In merito si rileva che la richiesta del cantiere stesso non risulta inclusa nel piano provinciale di proposte, redatto dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione di Salerno, d'intesa col prefetto e sentita la commissione provinciale del collocamento. Pertanto, è difficile che la richiesta di cui trattasi possa essere accolta nel corrente esercizio, dovendosi dare la precedenza alle proposte comprese nel piano predetto, le quali, pertanto, sono ritenute più urgenti ».

*Il Ministro:* RUBINACCI.

SALA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

a) se sia a conoscenza che il sindaco di Altofonte (Palermo) circa 8 giorni fa ha inviato al maresciallo dei carabinieri del luogo, e per conoscenza alle autorità regionali della Sicilia, una lettera circolare, nella quale ordina al maresciallo predetto di reprimere con la forza qualsiasi manifestazione o sciopero che possa essere promosso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, indipendentemente dalle ragioni per le quali lo sciopero possa essere proclamato;

b) se non ritenga che la lettera summenzionata, per il suo contenuto, contiene gli estremi di reato, in quanto tende a vietare, reprimendola violentemente, un'attività che è consacrata legittima dalla nostra Costituzione.

« L'interrogante chiede di conoscere infine quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare contro il sindaco già nominato per ricondurlo al rispetto della legalità e dei diritti dei cittadini ». (7165).

RISPOSTA. — « Effettivamente il sindaco di Altofonte, avendo constatato che la Camera del lavoro, nonostante fosse a conoscenza che numerosi lavori erano stati già appaltati, manteneva sempre viva l'agitazione col propagare notizie inesatte, ritenne, nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza di invitare il comandante della stazione dei carabinieri a provvedere ad assicurare l'ordine pubblico e il rispetto della legalità. Nell'azione del sindaco non si riscontrano elementi obiettivi di reato ».

*Il Sottosegretario di Stato:* BUBBIO.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere per quali motivi l'invalido di guerra (tubercolotico) Montanaro Giuseppe di Antonio, già pensionato di seconda categoria, che ha chiesto visita di aggravamento da molto tempo, non viene chiamato per essere sottoposto a tale visita; ed inoltre per conoscere i motivi per cui al Montanaro non è stato concesso il passaggio alla prima categoria in virtù dell'articolo 44, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648; fatti questi che procurano all'interessato uno stato di disagio economico, fisico e morale ». (7101).

RISPOSTA. — « L'ex militare Montanaro Giuseppe di Antonio, in godimento dell'assegno rinnovabile di seconda categoria per anni due dal 1° gennaio 1949, in data 17 gennaio 1951 venne sottoposto a visita collegiale agli effetti della rinnovazione dell'assegno e per denunciato aggravamento (domanda del novembre 1950). In tale visita, il cui parere fu confermato dalla commissione medica superiore su esame degli atti, fu proposta ancora la seconda categoria. Con provvedimento in corso, nel mentre si conferma la liquidazione della seconda categoria a vita, si respinge la domanda di aumento per non riscontrato aggravamento. Non risulta che l'interessato abbia inoltrato altra domanda di aggravamento successivamente a quella del novembre 1950. Per l'applicazione del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è stata disposta presso la Commissione medica di Taranto visita collegiale per stabilire se all'interessato compete o meno il trattamento di prima categoria. È stata inoltre interessata la Sezione mutilati di Fasano perché faccia pervenire la prescritta attestazione che dovrà rilasciare la rappresentanza provinciale dell'ONIG ».

*Il Ministro ad interim:* PELLA.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi che ostano alla sollecita emanazione del provvedimento più volte annunciato riguardante l'ampliamento della lista delle malattie professionali, attualmente protette a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 455 ». (6993).

RISPOSTA. — « Il provvedimento cui si riferisce l'onorevole interrogante, inteso all'ampliamento della lista delle malattie professionali protette dalle norme di legge richiamate nella interrogazione, ha richiesto una lunga elaborazione. In atto, esso trovasi all'esame

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1952

dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal quale si attende, e da tempo, la indispensabile adesione, sollecitata anche di recente. Non appena in possesso di quest'ultima, si assicura che sarà viva premura dello scrivente di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

**SURACI.** — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza del fatto che a commissario dell'ECA di Rossano (Cosenza), città di oltre 20 mila abitanti, è stato nominato il fiduciario della CISL, il quale si avvale della sua carica per far propaganda per la sua organizzazione sindacale;

2°) se intende dare disposizione al prefetto di Cosenza perché provveda al più presto alla sostituzione di detto commissario ». (7046).

**RISPOSTA.** — « 1°) Non risulta che il commissario dell'ECA di Rossano si avvalga di tale incarico per svolgere propaganda a favore della organizzazione sindacale di appartenenza o per esercitare attività politica di parte.

« 2°) Non si ritiene, pertanto, necessario promuovere la sostituzione dell'anzidetto commissario, che gode ampia estimazione nell'ambiente locale ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

**TANASCO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, date le condizioni di disagio in cui versa la quasi totalità degli studenti esuli giuliani e dalmati, non ritenga opportuno di ripristinare in loro favore il beneficio dell'esonero delle tasse e soprattutto universitarie, che fu abolito con l'articolo 14 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238 ». (7164).

**RISPOSTA.** — « A partire dall'anno accademico 1945-46, furono abolite le disposizioni che consentivano, nel passato, speciale esonero dalle tasse universitarie a favore di determinate categorie di studenti, indipendentemente dal merito scolastico (appartenenti a famiglia numerosa, a famiglia residente nelle nuove province, orfani di guerra, figli di italiani residenti in Tunisia, ecc.). In particolare, in base all'articolo 14 del decreto luogotenenziale legislativo 5 aprile 1945, n. 238, tutti indistintamente gli studenti universitari hanno

potuto fruire della dispensa dal pagamento delle tasse, soprattutto e contributi di ogni genere, purché si fossero trovati in condizioni economiche disagiate ed avessero dato prova di speciale profitto negli studi. Naturalmente, la succitata disposizione incontrò forte opposizione da parte delle categorie interessate, le quali, attraverso le loro associazioni, comitati, enti vari, ecc., non mancarono mai — ciascuna per proprio conto — di chiedere che fosse ripristinato nei loro riguardi l'antico privilegio. Malgrado le ripetute richieste, il Ministero mantenne fermo il principio dell'articolo 14 succitato, nel senso cioè che l'esonero poteva essere accordato solo ai bisognosi meritevoli per il profitto negli studi. Tra le richieste vi era quella avanzata dagli studenti profughi giuliani e dalmati, i quali, pur non possedendo il requisito del merito scolastico, sollecitavano insistentemente la concessione dell'esonero. Il Ministero, allo scopo di agevolare tali studenti, ha predisposto negli anni decorsi (e si spera anche per l'anno accademico corrente) una forma di assistenza nel pagamento delle loro tasse, mediante la erogazione di sussidi sia da parte delle opere universitarie istituite presso ciascun ateneo sia da parte del Ministero dell'interno (Direzione generale dell'assistenza pubblica), indipendentemente dal profitto scolastico degli interessati. Recentemente, com'è noto, tutta la materia degli esoneri dalle tasse universitarie è stata riesaminata da parte del Parlamento, il quale in proposito ha ritenuto di stabilire nuovi criteri. Cosicché il sopracitato articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è ormai superato dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della nuova legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che, però, non contemplano l'esonero per i profughi giuliani. Ora per quanto concerne la richiesta fatta dall'onorevole interrogante, non sembra opportuno di ritornare su di una questione già decisa in questi giorni dal Parlamento. Il Ministero, tuttavia, in considerazione dello stato di disagio di detti studenti, farà tutto il possibile per agevolare gli interessati nel pagamento delle tasse scolastiche e non mancherà di raccomandare vivamente, sia al Ministero dell'interno che alle autorità accademiche, la opportunità di concedere congrui sussidi sui fondi destinati all'assistenza ».

*Il Ministro: SEGNI.*